

IMPOSTE SUL REDDITO

Esenzione agricola dall'Irpef per il triennio 2017-2019

di Dottryna



L'imprenditore agricolo è definito come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Al fine di approfondire gli aspetti legati all'imposizione diretta di questa figura professionale, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma nello specifico sulla esenzione dall'Irpef prevista dalla legge di Stabilità per il 2017 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

L'imprenditore agricolo produce, in linea di massima, un **reddito agrario** che, ai sensi dell'**articolo 32 Tuir**, è definito come la “*parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso*”.

Importante **limitazione** posta dall'**articolo 32 Tuir** è quella per cui tali **redditi si considerano agrari** e quindi determinati su base catastale fintantoché **non superino “i limiti della potenzialità del terreno”**.

L'eventuale **eccedenza** di reddito non concorre più su base catastale ma in quanto reddito di impresa in base a costi e ricavi.

Determinano, nel rispetto della **potenzialità** dei terreni, sempre un **reddito su base catastale**:

- l'imprenditore agricolo (**articolo 2135 cod. civ.**);
- il piccolo imprenditore agricolo (**articolo 2083 cod. civ.**);
- la società semplice ed
- l'ente non commerciale.

Al contrario, possono determinare il **reddito su base catastale previa opzione**:

- le società di persone commerciali;

- le Srl e
- le cooperative,

che sono **società agricole** ai sensi del **D.Lgs. 99/2004**.

L'articolo 1, comma 44, della L. 232/2016, stabilisce che “*per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola*”.

Come si evince dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, trattasi di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di **notevole crisi**, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In pratica, si prevede, **transitoriamente** per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

L'agevolazione:

- **trova applicazione** per le **persone fisiche** in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari;
- **non trova applicazione**, invece, per i soci delle **società in nome collettivo** e delle **società in accomandita semplice** che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate al fine di **delimitare** con certezza l'ambito soggettivo dell'agevolazione. Il chiarimento era necessario soprattutto per capire se l'esenzione riguarda anche le **società semplici**.

Ebbene, la **circolare 8/E/2017** ha chiarito che rientrano nell'agevolazione anche le **società semplici** che attribuiscono per **trasparenza** ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - **redditi fondiari**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >